



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-97/19, 16 luglio 2020, ECLI: ECLI:EU:C:2020:574	Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Köln	II	rinvio pregiudiziale	DE	non ultima istanza	G. Hogan, 25 febbraio 2020	—	principi di interpretazione di disposizioni del diritto dell'Unione; principio di interpretazione conforme	revisione della dichiarazione in dogana; rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta;
<b>Classificazione</b>									
dazi doganali									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
«Se l'articolo 78, paragrafo 3, [del codice doganale] debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, una dichiarazione in dogana vada sottoposta a revisione e rettifica sostituendo i dati del dichiarante con il nome del soggetto cui sia stato rilasciato un titolo d'importazione valido per la merce importata, e questi sia rappresentato dal soggetto indicato come dichiarante nella dichiarazione in dogana munito, ai fini doganali, di procura rilasciata dal titolare del titolo d'importazione».									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dev'essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono dare un seguito favorevole a una domanda di revisione di una dichiarazione in dogana diretta a palesare l'esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta tra, da un lato, un mandatario che ha, per errore, indicato di agire esclusivamente a suo nome e per proprio conto, sebbene disponesse di una procura rilasciata dal titolare del certificato d'importazione, e, dall'altro, il mandante per conto del quale la dichiarazione è stata effettuata.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>Nella sentenza in epigrafe, la Corte di Giustizia dispone che l'articolo 78, paragrafo 3, del Codice Doganale dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono dare un seguito favorevole a una domanda di revisione di una dichiarazione in dogana diretta a palesare l'esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta tra, da un lato, un mandatario che ha, per errore, indicato di agire esclusivamente a suo nome e per proprio conto, sebbene disponesse di una procura rilasciata dal titolare del certificato d'importazione, e, dall'altro, il mandante per conto del quale la dichiarazione è stata effettuata.</p> <p>Nella vicenda principale la società Pfeifer &amp; Langen riceveva mandato da un'altra società, la SC Zahărul Oradea SA per presentare dichiarazioni in dogana a nome di quest'ultima. La Pfeifer &amp; Langen tuttavia presentava in dogana una dichiarazione a proprio nome, sebbene allegando tra i documenti presentati, una copia della procura di cui sopra. L'ufficio doganale accettava la dichiarazione e fissava i dazi doganali dovuti dalla Pfeifer &amp; Langen in qualità di debitore dell'obbligazione doganale. A seguito di un accertamento IVA, la Pfeifer &amp; Langen chiedeva alle autorità doganali la revisione della dichiarazione in dogana. L'ufficio doganale respingeva la richiesta specificando che in una dichiarazione in dogana non sarebbe possibile modificare successivamente il nome del dichiarante. Sarebbe irrilevante, a tal riguardo, il fatto che la dichiarazione in dogana della Pfeifer &amp; Langen non fosse conforme ai termini della procura della Zahărul Oradea o che una copia di essa fosse stata allegata alla dichiarazione.</p> <p>È su questo punto che il giudice rimette, nutrendo dubbi circa la possibilità che una persona diversa da quella indicata nella dichiarazione possa essere considerata dichiarante, chiede alla Corte di Giustizia se l'articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono dare un seguito favorevole a una domanda di revisione di una dichiarazione in dogana diretta a palesare l'esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta tra, da un lato, un mandatario che ha, per errore, indicato di agire esclusivamente a suo nome e per proprio conto, sebbene disponesse di una procura rilasciata dal titolare del certificato d'importazione, e, dall'altro, il mandante per conto del quale la dichiarazione è stata effettuata. La Corte innanzitutto ricorda come l'articolo 78 consenta al dichiarante di sollecitare una procedura di revisione della dichiarazione in dogana successivamente alla comunicazione della stessa (sentenza del 12 ottobre 2017, <i>Tigers</i>, C-156/16, EU:C:2017:754, punto 29), sebbene sia di fatto rimesso alla discrezionalità delle autorità doganali tanto la decisione se accogliere siffatta istanza e attivare la procedura quanto la valutazione in merito all'esito della procedura di revisione stessa (sentenza del 12 luglio 2012, <i>Südzucker e a.</i>, C-608/10, C-10/11 e C-23/11, EU:C:2012:444, punto 48). In secondo luogo, nell'interpretare la disposizione in esame conformemente con l'approccio interpretativo sviluppato dalla costante giurisprudenza della Corte in materia di interpretazione di disposizioni non definite del diritto dell'Unione, la Corte strutturata l'analisi su tre direttrici principali. Da un'analisi del tenore letterale della disposizione emergerebbe come essa non distingua tra errori o omissioni rettificabili e altre situazioni del genere che non lo siano. In tal senso l'articolo 78 includerebbe sia errori od omissioni materiali sia errori di interpretazione del diritto applicabile (sentenza del 16 ottobre 2014, <i>VAEX Varkens-en Veshandel</i>, C-387/13, EU:C:2014:2296, punto 50 e giurisprudenza citata). Peraltro, in coerenza con la propria giurisprudenza (sentenza del 20 ottobre 2005, <i>Overland Footwear</i>, C-468/03, EU:C:2005:624, punto 70), la Corte ribadisce che anche l'argomento secondo cui l'articolo 78 del codice doganale farebbe parte del titolo IV, relativo alle destinazioni doganali, mentre le disposizioni riguardanti la persona del dichiarante afferirebbero al titolo I, andrebbe respinto. La Corte traccia una distinzione tra l'ipotesi di modifica delle informazioni riguardanti la persona del dichiarante in modo tale da riflettere l'esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta e l'ipotesi di modifica delle informazioni relative alla natura o alle caratteristiche delle merci. In quest'ultimo caso, la Corte ha già riconosciuto che le autorità doganali possono rifiutarsi di procedere a una revisione (C-468/03, punti 47 e 48). Pertanto, il testo dell'articolo 78 non osta al diritto delle autorità doganali né di procedere a una revisione della dichiarazione in dogana, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, o a un controllo a posteriori della stessa, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso, né all'adozione delle misure necessarie per regolarizzare la situazione, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo (sentenza del 10 dicembre 2015, <i>Veloserviss</i>, C-427/14, EU:C:2015:803, punto 25).</p> <p>La seconda direttrice verte su un'analisi dell'articolo 78 alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione. In tale frangente, la Corte constata che nessuna disposizione di tale codice vieta che elementi della dichiarazione in dogana, come le informazioni riguardanti la persona del dichiarante, in particolare l'esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta, possano essere modificati sul fondamento dell'articolo 78, paragrafo 3, di detto codice.</p> <p>Infine, l'analisi della Corte si sofferma sulla analisi della disposizione alla luce dell'obiettivo da essa perseguito. La ratio del richiamato articolo consisterebbe nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale (C-156/16, punto 31). A tale proposito la Corte sottolinea come occorrerebbe tuttavia assicurarsi di volta in volta che la revisione richiesta non sia atta a compromettere gli altri obiettivi della normativa doganale, tra i quali figura l'obiettivo della lotta contro le frodi, quale risulta dall'ottavo considerando del codice doganale. In quel caso, una richiesta di revisione potrebbe essere respinta.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									